**H. Indicazioni tecniche di tipo generale.**

1. Tutte le emissioni tecnicamente convogliabili devono essere presidiate da un idoneo sistema di aspirazione localizzato ed inviate all'esterno dell'ambiente di lavoro.
2. L'allegato n. 32 (Lavorazioni meccaniche in genere e/o pulizia meccanica/asportazione di materiale effettuate su metalli e/o leghe metalliche), ma il concetto viene esplicitato anche nella circolare della Regione Lombardia n. 10329 del 22/05/2009, ridefinisce l'ambito di applicazione delle attività ad inquinamento scarsamente rilevante, includendo fra queste le operazioni effettuate saltuariamente nel reparto attrezzeria o manutenzione con macchinari dedicati a questo scopo, quali per esempio la saldatura.
3. Si precisa che "emissioni provenienti da sfiati e ricambi d'aria esclusivamente adibiti alla protezione ed alla sicurezza degli ambienti di lavoro" (art. 272 c.5 del DLgs 152/06) non possono essere considerati come aspirazioni convogliate.
4. Qualora una ditta svolga esclusivamente fasi lavorative che, nel paragrafo "sostanze inquinanti e limitazioni specifiche" dell'allegato tecnico di riferimento, non prevedono la ricerca di nessun inquinante, le emissioni in atmosfera si considerano trascurabili e pertanto la ditta è esonerata dalla presentazione della domanda di adesione all'autorizzazione generale.
5. Qualora una ditta svolga fasi lavorative che, nel paragrafo "sostanze inquinanti e limitazioni specifiche" dell'allegato tecnico di riferimento, prevedono la ricerca di uno o più inquinanti ed altre che invece non prevedono la ricerca di nessun inquinante, le emissioni in atmosfera generate da queste ultime si considerano trascurabili e pertanto, per queste ultime, non sono obbligatorie aspirazione e convogliamento.
6. La presenza, in taluni allegati, di limitazioni relative ad inquinanti classificati con frasi di rischio R45, R46, R49, R60, R61, R68 ammette, SOLO PER LO SPECIFICO ALLEGATO, l'utilizzo di tali sostanze, in considerazione degli scarsi quantitativi d'impiego e/o delle ridotte percentuali di presenza nelle materie prime e/o nelle emissioni.
7. Laddove il limite di emissione in concentrazione, di sostanze organiche volatili, sia riferito al COV espresso come $mgC/Nm^3$, il rispetto dello stesso è verificato sulla base della massa totale di carbonio organico emesso e determinato con strumentazione automatica rispondente alle norme UNI EN 12619 o 13526, in relazione ai rispettivi campi d'applicazione. In tutti gli altri casi, detto limite è da intendersi come somma delle concentrazioni dei singoli composti presenti e rilevati in emissione.